



*Associazione Nazionale
Insigniti On. Cavalleresche*

(Atti Pubblici della Repubblica Italiana
N. 10906 Vol. 495 FI - 27 Aprile 1949)

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

REGOLAMENTO

A CURA DELL'UFFICIO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE



*Associazione Nazionale
Insigniti On. Cavalleresche*

(Atti Pubblici della Repubblica Italiana
N. 10906 Vol. 495 FI - 27 Aprile 1949)

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

REGOLAMENTO

A CURA DELL'UFFICIO STAMPA DELL'ASSOCIAZIONE



ATTO COSTITUTIVO

Reperto N. 5304

Fascicolo N. 1627

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

*L'anno millenovecentoquarantanove (1949) il
quattordici (14) Aprile in Firenze, Via Roma, 3 p. II.*

*Avanti a me Dott. Franco Franchi, Notaro in
Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di
Firenze, senza assistenza di testimoni per avervi i
comparenti che hanno i requisiti richiesti dalla legge
concordemente tra loro e col mio consenso rinun-
ziato.*

omissis

I quali hanno richiesto il mio ministero, onde
dal presente atto risulti quanto segue: i comparenti
dichiarano di costituire come costituiscono un'Asso-
ciazione denominata: « ASSOCIAZIONE NAZIO-
NALE INSIGNITI DI ONORIFICENZE CAVAL-
LERESCHE ».

L'Associazione è retta dalle disposizioni di Legge e dallo Statuto dell'Associazione composto di N. 15 Articoli, approvati dai componenti, indi lo Statuto debitamente firmato e sottoscritto a forma di legge dai componenti e da me Notaro viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Scopo dell'Associazione è di TUTELARE IL DIRITTO ED IL RISPETTO DELLE ISTITUZIONI CAVALLERESCHE, perpetuare la loro funzione morale e civile, stabilire rapporti fra tutti gli Insigniti d'Italia, aiutare con borse di studio ed altre iniziative i figli degli Insigniti bisognosi, organizzare congressi, conferenze, ecc., come specificato nello Statuto.

Il patrimonio ed i redditi sono quelli indicati nello Statuto.

(seguono le firme)

(Atti Pubblici della Repubblica Italiana 27 Aprile 1949 n. 10.906 Vol. 495).

STATUTO

Art. 1) - È costituita l'Associazione avente la denominazione « ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE ».

Art. 2) - L'Associazione ha per scopo:

A) Tutelare in base alle vigenti leggi, il diritto ed il rispetto delle Istituzioni Cavalleresche, contribuire a perpetuare in tutti i modi possibili, la loro funzione morale e civile.

B) Stabilire cordiali rapporti di umana solidarietà tra tutti gli Insigniti d'Italia.

C) Aiutare, mediante la istituzione di borse di studio ed altre iniziative, i figli degli Insigniti bisognosi.

D) Impiantare, controllare e aggiornare lo schedario generale degli Insigniti di qualsiasi Ordine e pubblicare, eventualmente, un Annuario Generale.

E) Organizzare congressi, conferenze, ecc.

Art. 3) - L'associazione è con carattere Nazionale e Centrale; potranno essere create sedi in tutte le città d'Italia.

Art. 4) - L'Associazione è aperta a tutti gli Insigniti di qualsiasi ordine, sia esso nazionale, estero, pontificio, magistrale, dinastico, militare, capitolare, indipendente.

Art. 5) - Il numero dei Soci è illimitato: essi hanno il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione, di agevolare tutte le iniziative che verranno prese per incrementarne lo sviluppo, di versare le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo, potranno partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione, chiedere il consiglio e l'appoggio dell'Associazione in questioni inerenti alle Onorificenze.

Art. 6) - Il patrimonio dell'Associazione è formato da beni immobili che per qualsiasi titolo e causa pervengono in proprietà dell'Associazione stessa.

I redditi dell'Associazione sono costituiti:

- A) dalle rendite del suo patrimonio
- B) dai contributi del socio
- C) dai compensi per studi e lavori, introiti vari, conferenze ecc.

(Art. 7-15 - *Omissis*)

Dato il 14 Aprile 1949

REGOLAMENTO

Art. 1) L'Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche, è organizzata in Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali, controllate dalla Segreteria Generale.

Art. 2) La Segreteria Generale può nominare cariche Ispettive o facenti altre funzioni, sempre che ne ravvisi la utilità, fissandone i compiti e la durata.

Art. 3) Scopo precipuo dell'Associazione è quello di affratellare gli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche d'Italia, tutelare il diritto ed il rispetto delle Istituzioni Cavalleresche, perpetuare la loro funzione morale e civile, stabilire rapporti tra tutti gli Insigniti d'Italia.

Art. 4) Ispirandosi all'alto senso del dovere verso la Nazione — vuol provvedere in special modo:

a) *mantenere fra gli Insigniti sempre alto il sentimento delle tradizioni Risorgimentali della Patria;*

b) *rendere gli Insigniti stessi esempio di virtù civiche a tutti i cittadini;*

c) *tutelare il loro prestigio ed elevarne il loro morale.*

Art. 5) Gli iscritti all'Associazione riceveranno
A) Tessera di appartenenza, B) Distintivo consociale,
C) Attestato di Iscrizione.

Art. 6) L'Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con:

a) *l'importo delle quote di iscrizione;*

b) *l'importo delle tessere di riconoscimento e relative quote annuali;*

c) *il reddito della pubblicazione dei singoli Annuari degli Insigniti;*

d) *le quote suppletive volontarie che gli iscritti accettino di versare, oltre la quota annuale, per provvedere a particolari attività affini ai postulati dell'Associazione;*

e) *le quote straordinarie di qualsiasi genere.*

Art. 7) L'Associazione esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.

Sono organi Centrali:

a) *la Presidenza Nazionale (con funzioni puramente onorarie);*

b) *la Segreteria Generale Nazionale.*

Sono organi periferici:

a) *le Delegazioni Regionali;*

b) *le Delegazioni Provinciali;*

c) *le Delegazioni Comunali.*

Art. 8) Il Segretario Generale rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Nazionale.

Art. 9) La Presidenza Onoraria Nazionale è così composta:

a) *dal Presidente Onorario;*

b) *da un Vice Presidente Onorario;*

c) *da un Comitato Onorario di Presidenza.*

Art. 10) La Segreteria Generale è così costituita:

a) *dal Segretario Generale;*

b) *dal Vice Segretario Generale;*

c) *da tre membri scelti fra gli iscritti particolarmente versati in materia giuridico amministrativa.*

Art. 11) Il Consiglio Nazionale, è il supremo organo dell'Associazione, ed è così costituito:

- a) *dalla Segreteria Generale;*
- b) *dai Delegati Regionali.*

Art. 12) Alle adunanze del Consiglio assistono, con diritto di voto, le sopra nominate cariche riportate all'Art. 11.

Art. 13) Le riunioni del Consiglio Nazionale devono avvenire almeno una volta all'anno e quando la Segreteria Generale lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti della metà più uno, in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Il Segretario Generale permane in carica sette anni e può essere riconfermato. Esso può nominare fra i soci il Vice Segretario Generale la cui carica ha uguale durata di tutti gli altri Dirigenti (quattro anni) e può venire riconfermato. Questa nomina è di esclusiva pertinenza del Segretario Generale in carica. I componenti il Consiglio Nazionale saranno dichiarati decaduti dalla carica qualora, senza giustificato motivo non intervengano a tre adunanze consecutive.

Se nel corso del periodo di carica taluno dei componenti viene a cessare la propria attività, si provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato è eletto per il periodo di tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituto.

Art. 14) I dirigenti gli organi periferici durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Ciascun titolare di una carica regionale provvede a designare i propri delegati provinciali e comunali da scegliere fra gli iscritti e che devono assisterlo e coadiuvarlo nella esplicazione del mandato.

Art. 15) Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza il preventivo benestare della Segreteria Generale.

Art. 16) Se un Dirigente in carica, anche se nominato in conformità dell'art. 2, non fosse in grado di funzionare, o commettesse atti contrari al Regolamento dell'Associazione o ne turbasse l'attività stessa, il Segretario Generale ha facoltà di revocare in tronco il mandato e senza la preventiva riunione del Consiglio Nazionale.

Art. 17) Tutte le cariche in seno all'Associazione sono puramente Onorifiche. Tuttavia per gli oneri economici che possono derivare dall'espletamento della carica può venire attribuita una somma a titolo rimborso spese, che non costituisce emolumento.

Alle cariche periferiche è pure attribuibile una somma a titolo rimborso spese, per gli stessi motivi, e che non costituiscono emolumento. Dette spettanze saranno stabilite dal Segretario Generale a seconda ne ravvisi l'importanza.

Art. 18) L'anno sociale e quello finanziario dell'Associazione hanno inizio col 1 Gennaio di ogni anno.

Art. 19) Gli Organi periferici sono sottoposti a controllo e ad ispezione amministrativa dagli organi gerarchicamente superiori, o dagli Ispettori con specifico mandato del Segretario Generale.

Art. 20) Alla chiusura dell'esercizio finanziario gli organi periferici presentano al Segretario Generale il conto consuntivo dell'esercizio scaduto. Il Segretario Generale compilato il conto consuntivo della Sede Centrale forma con i consuntivi degli organi periferici il consuntivo generale dell'Associazione.

Art. 21) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione previste dall'art. 6 del presente regolamento e dagli altri beni comunque acquisiti.

Art. 22) Il patrimonio sociale è amministrato dal Segretario Generale. Il controllo amministrativo è dovuto a tre membri, come previsto all'art. 10, che funzioneranno in tale circostanza da sindaci.

Art. 23) Presso la Segreteria Generale viene costituita di volta in volta una corte di onore, per l'esame di ogni questione disciplinare o rapporto gerarchico. Essa sarà presieduta da un Presidente eletto nel suo seno e verrà designata con lista segreta da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 24) Il presente regolamento è stato elaborato a norma dell'art. 10 paragrafo « b » dello statuto, ed entra in vigore in sostituzione dello stesso.

LA SEGRETERIA GENERALE

Dato il 3 Settembre 1931.

*Associazione Nazionale Insigniti
Onoranze Cavalleresche*

Statuto 1985



ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

L'A.N.I.O.C. è una libera associazione senza fini di lucro, regolata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione che ha carattere nazionale, è stata fondata nel 1949.

Approvato nelle adunanze di fondazione il 14 e 27 aprile 1949.

Modificato nelle forme statutarie:

1951 Settembre 1

1975 Luglio 27

Edito a cura dell'ufficio stampa
tiratura copie 100.000

STATUTO

Art. 1 — L'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche è organizzata in Delegazioni Regionali, provinciali e Comunali, controllate dalla Segreteria Generale.

Art. 2 — Scopo dell'Associazione è di stabilire rapporti di fratellanza tra gli insigniti di Onorificenze Cavalleresche d'Italia, tutelare il diritto ed il rispetto delle Istituzioni Cavalleresche, perpetuare la loro funzione morale e civile.

In particolare:

- A) Mantenere fra gli Insigniti il sentimento di Patria.
- B) Rendere gli Insigniti esempio di virtù civiche.
- C) L'affermazione a mezzo stampa, riunione o conferenza, dei principi di libertà, fratellanza onde sia mantenuta viva fra gli Insigniti e quindi in Italia e nel mondo la fede democratica.
- D) Promuovere a mezzo stampa, riunione e conferenza, l'ideale Cavalleresco « La Cavalleria è simbolo di amicizia universale » al fine di riconoscere tutti gli uomini fratelli, nei doveri verso l'umanità e nei diritti che a tutti ed a ciascuno ne derivano.
- E) Sviluppare il senso di ogni promozione umana.
- F) Esplicare ogni altra attività che si ispiri sempre al conseguimento degli scopi suddetti.

Art. 3 — Nello svolgimento della Sua attività l'Associazione è assolutamente indipendente da qualsiasi partito politico.

Art. 4 — Il Labaro sociale è lo stendardo azzurro con la dicitura:

« Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche », la denominazione della Delegazione Provinciale o Comunale e con al centro il distintivo sociale.

Art. 5 — Possono essere Soci gli Insigniti degli Ordini Cavallereschi nazionali, esteri, pontifici, magistrali, dinastici, militari e indipendenti.

Art. 6 — Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7 — Le domande di ammissione a Socio con tutti i dati anagrafici devono essere controfirmate dal Socio presentatore e corredate dai dati richiesti.

Art. 8 — È dovere del Socio di osservare lo Statuto, ritirare la tessera, versare le quote sociali, cooperare per il maggior decoro dell'Associazione.

Art. 9 — L'appartenenza all'Associazione si perde:

- A) Per le dimissioni inviate per lettera, con ricevuta di ritorno non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il Socio sarà obbligato per tutta l'annualità successiva e così di seguito, finché non presenti le dimissioni nei modi e termini sopra stabiliti;
- B) Per espulsione con notificazione da farsi a mezzo raccomandata. L'espulsione può essere deliberata per morosità quando il Socio, invitato a farlo, non sia in regola con le quote sociali. L'espulsione può essere deliberata quando il Socio non si trovi nelle condizioni volute dall'articolo 5, o quando per motivi gravissimi si sia reso indegno di appartenere all'Associazione. L'espulsione o le dimissioni importano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquistato dal Socio.

Art. 10 — Possono essere nominati Soci Onorari su proposta del Segretario Generale, coloro che abbiano reso importanti servizi alla Associazione o si siano segnalati per particolari benemeritenze. Possono essere nominati Soci Benemeriti con la stessa procedura coloro che abbiano contribuito all'incremento organizzativo degli Organi Associativi. I Soci Onorari fanno parte di diritto della Presidenza Nazionale Onoraria.

Art. 11 — Gli iscritti ricevono:

- A) Tessera di appartenenza.
- B) Distintivo sociale.
- C) Attestato di iscrizione.

Art. 12 — L'Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con:

- A) L'importo delle quote di iscrizione;
- B) L'importo delle tessere di riconoscimento e relative quote annuali;

C) il reddito della pubblicazione dei singoli Annuari degli Insigniti;

D) le quote suppletive volontarie che gli iscritti accettino di versare per provvedere a particolari attività affini ai postulati dell'Associazione;

E) le quote straordinarie di qualsiasi genere.

Art. 13 — L'anno sociale e quello finanziario della Associazione hanno inizio col primo Gennaio di ogni anno.

Art. 14 — Gli Organi periferici sono sottoposti a controllo e ad ispezione amministrativa dagli Ispettori con specifico mandato del Segretario Generale.

Art. 15 — Alla chiusura dell'esercizio finanziario gli organi periferici presentano al Segretario Generale il conto consuntivo dell'esercizio scaduto. Il Segretario Generale compilato il conto consuntivo della Sede Centrale forma il consuntivo generale della Associazione.

Art. 16 — Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione previste dall'articolo 8 del presente statuto e dagli altri beni Mobili ed Immobili che per qualsiasi titolo o causa pervengono in proprietà dell'Associazione stessa.

Art. 17 — Il patrimonio sociale è amministrato dal Segretario Generale.

Il controllo amministrativo è dovuto a un Collegio revisore di tre membri che vengono eletti contemporaneamente ai componenti del Consiglio Nazionale e durano in carica per tre anni e che funzioneranno in tale circostanza da Sindaci.

Art. 18 — Il Segretario Generale stabilisce ad ogni principio d'anno quali aliquote della quota annua spettano alle singole Delegazioni e alla Segreteria Generale. L'acquisto della tessera sociale è indipendente dall'obbligo della quota annua di associazione. Le tessere sono rilasciate dalla Segreteria Generale.

Sono ammesse le offerte volontarie straordinarie a favore delle Delegazioni oltre il costo della tessera e della quota annuale sociale.

ORDINAMENTO

Art. 19 — L'Associazione esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.

Sono organi Centrali:

A) La Presidenza Nazionale Onoraria.

B) La Segreteria Generale.

Sono organi Periferici:

A) Le Delegazioni Regionali.

B) Le Delegazioni Provinciali.

C) Le Delegazioni Comunali.

PRESIDENZA NAZIONALE ONORARIA

Art. 20 — Il Presidente ed i Vice Presidenti Onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale previa la loro accettazione formale alla candidatura.

La durata delle cariche è di due anni. Sono rieleggibili.

Art. 21 — Il Presidente rappresenta l'Associazione alle cerimonie ufficiali, convegni, congressi, conferenze ecc...

Art. 22 — I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono nel caso che questi sia impedito di adempiere le proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni.

Art. 23 — Il Comitato di Presidenza Nazionale Onorario è composto di alte personalità, politiche civili e militari nonché letterati, studiosi ecc...

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 24 — Il Consiglio Direttivo Nazionale è il supremo organo dell'Associazione e viene eletto ogni tre anni per

votazione « AD REFERENDUM » per assemblea ordinaria di tutti i soci ed è costituito:

- A) Dal Segretario Generale.
- B) Dai Delegati Regionali.
- C) Dalle persone nominate dal Segretario Generale.

Art. 25 — Alle adunanze del Consiglio assistono, con diritto di voto, le persone nominate all'articolo 24.

Art. 26 — Le riunioni del Consiglio Nazionale devono avvenire almeno una volta all'anno e quando la Segreteria Generale lo ritenga opportuno. E' ammessa la delega per coloro che non possono intervenire.

Le riunioni sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli interventi, e le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti della metà più uno, in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

I componenti il Consiglio Nazionale saranno dichiarati decaduti dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.

Se nel corso del periodo di carica taluno dei componenti viene a cessare la propria attività, si provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica per il periodo di tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.

SEGRETERIA GENERALE

Art. 27 — Il Segretario Generale rappresenta l'Associazione sia di fronte ai singoli associati sia di fronte a terzi.

- A) Nomina i Delegati Regionali.
- B) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
- C) Esegue le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- D) Redige i verbali del Consiglio Direttivo.
- E) Ha la firma sociale.

Art. 28 — Il Segretario Generale permane in carica tre anni e può essere riconfermato. Esso può nominare fra i Soci il Vice Segretario Generale la cui carica ha la durata di tutti gli altri Dirigenti (tre anni) e può essere riconfermato.

Questa nomina è di esclusiva pertinenza del Segretario Generale in carica.

Art. 29 — E' prevista la nomina di un Segretario Generale Aggiunto nel caso che questi non possa adempiere alle proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni. Viene nominato dal Segretario Generale e dura in carica tre anni.

Art. 30 — L'Associazione ha un servizio religioso cattolico che viene prestato da un Consulente Nazionale e da Consulenti Regionali e Provinciali. Detto servizio è regolato da norme particolari approvate dalla Competente Autorità Ecclesiastica.

Il Consulente Nazionale fa parte, di diritto, del Consiglio Nazionale per quanto di sua competenza.

I Consulenti devono essere insigniti ed iscritti alla Associazione.

DELEGAZIONI

Art. 31 — In ogni Comune può essere costituita una Delegazione se ha raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. Ove il numero degli iscritti sia inferiore ai 10 si costituisce il gruppo alle dipendenze della Delegazione più vicina. Ogni Delegazione assume la denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE (A.N.I.O.C.) delegazione di (Comune di appartenenza). Almeno tre Delegazioni Comunali possono costituire una Delegazione Provinciale.

Art. 32 — In ogni Regione le Delegazioni Provinciali e Comunali dipendono dalla Delegazione Regionale che ha sede nel Capoluogo di Regione. Ogni Delegazione Regionale assume la denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE (A.N.I.O.C.) Delegazione di (Regione di appartenenza).

Art. 33 — La Delegazione Regionale è retta da un Delegato Regionale facente parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale. In casi particolari possono essere costituite Delegazioni Inter-Regionali.

Art. 34 — I Delegati Regionali hanno funzioni, in sede nazionale, consultive e non di gestione amministrativa, mentre ne sono i responsabili nell'ambito della loro Regione.

Art. 35 — Ciascuna Delegazione Regionale, Provinciale e Comunale provvede alla nomina di propri quadri organizzativi che deve essere ratificata dal Segretario Generale. I quadri organizzativi dovranno essere contenuti in numero più limitato possibile e comunque non vi dovranno far parte elementi che rivestono già altro incarico nell'Associazione.

Art. 36 — Il Delegato Regionale provvede a designare i Delegati Provinciali e Comunali da scegliere fra gli iscritti e che devono assisterlo e coadiuvarlo nella esplicazione del mandato.

Le nomine devono essere ratificate dal Segretario Generale.

Art. 37 — Il Delegato Provinciale dovrà propagandare ed incrementare le adesioni all'Associazione nell'ambito della propria provincia; dovrà tutelare nell'ambito della provincia stessa che le Delegazioni Comunali, nell'espletare le proprie attività, osservino le disposizioni e le norme inserite nello Statuto Sociale.

Art. 38 — I compiti delle Delegazioni Comunali oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, sono precisati come segue:

A) Le Delegazioni Comunali dovranno curare la espansione dell'Associazione nell'ambito del proprio territorio, accogliere ed istruire le domande di ammissione da inviare direttamente alla Segreteria Generale, organizzare, sempre nello spirito e nelle finalità dell'Associazione, la partecipazione a Convegni organizzati sia dalla Segreteria Generale come da altre Delegazioni Associate;

B) potranno organizzare gite, serate e conferenze a carattere culturale e ricreativo;

C) della propria attività dovranno metterne a conoscenza il Delegato Provinciale;

D) Le Delegazioni Provinciali e Comunali per lo svolgimento della loro attività tratterranno rispettivamente la percentuale sulle quote annuali fissata dalla Segreteria Generale.

o

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 — Tutte le cariche in seno all'Associazione sono puramente Onorifiche. Tuttavia per gli oneri economici che possono derivare dall'esplicamento della carica può venire attribuito una somma a titolo di rimborso spese, che non costituisce emolumento.

Alle cariche periferiche è pure attribuibile una somma a titolo di rimborso spese, per gli stessi motivi, e non costituisce emolumento.

Dette spettanze saranno stabilite dal Segretario Generale seconda ne ravvisi l'importanza.

Art. 40 — Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza il preventivo benestare della Segreteria Generale. Ogni dirigente periferico (regionale, provinciale e comunale) è responsabile secondo le proprie competenze nell'ambito della propria giurisdizione.

Art. 41 — Se un dirigente in carica, anche se nominato in conformità dell'articolo 42, non fosse in grado di funzionare, o commettesse atti contrari allo Statuto dell'Associazione o ne turbasse l'attività stessa, il Segretario Generale ha facoltà di revocare il mandato senza la preventiva riunione del Consiglio Nazionale.

Art. 42 — La Segreteria Generale può nominare cariche ispettive o facenti altre funzioni, sempre che ravvisi l'utilità, fissandone i compiti e la durata.

Art. 43 — I provvedimenti disciplinari da prendersi a carico dei singoli iscritti sono:

A) Il richiamo, per lieve mancanza di carattere disciplinare.

B) Il biasimo, per mancanze di una certa gravità che abbiano nuocuto al decoro dell'Associazione.

C) La sospensione, quando la mancanza sia tale da rendere utile l'allontanamento del Socio da ogni attività associativa.

D) L'espulsione, quando per motivi gravissimi il Socio si sia reso indegno di appartenere all'Associazione.

10

Art. 44 — Organo ufficiale dell'Associazione è la rassegna: « ORIZZONTE DEI CAVALIERI D'ITALIA » la nomina del Direttore responsabile spetta al Segretario Generale.

Art. 45 — I Dirigenti degli organi periferici durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Non possono ricoprire incarichi in altre Associazioni che perseguono gli stessi scopi.

Art. 46 — Presso la Segreteria Generale viene costituita di volta in volta una corte di onore, per l'esame di ogni questione disciplinare o rapporto gerarchico. Essa sarà presieduta da un Presidente eletto nel suo seno e verrà designata da parte del Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale.